

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6760 del 04/12/2024
Oggetto	D.P.R. N. 59/2013, L.R. N. 13/2015. AGGIORNAMENTO E VOLTURA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ADOTTATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DELLA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA N. 1947 del 01/07/2014 IN FAVORE DI ATI DI MARIANI SRL PER LO STABILIMENTO SITO NEL COMUNE DI CESENA, VIA E. MATTEI N. 461.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-7055 del 04/12/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CRISTINA BALDELLI

Questo giorno quattro DICEMBRE 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CRISTINA BALDELLI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. N. 59/2013, L.R. N. 13/2015. AGGIORNAMENTO E VOLTURA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ADOTTATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DELLA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA N. 1947 del 01/07/2014 IN FAVORE DI ATI DI MARIANI SRL PER LO STABILIMENTO SITO NEL COMUNE DI CESENA, VIA E. MATTEI N. 461.

**LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE
"AUA E AUTORIZZAZIONI SETTORIALI FC"**

Richiamato il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con Determinazione Dirigenziale n. 1947 del 01/07/2014 ad oggetto "*D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. A.T.I. APPARECCHI TERMO-IDRAULICI DI MARIANI MARIO & C S.N.C. con sede legale in Comune di Cesena (FC), Via E. Mattei n. 461 - Protocollo istanza del Comune di Cesena P.G.N. 8871 del 30/01/2014 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di costruzione e vendita apparecchi termo-idraulici sito in Cesena, Via E. Mattei, n. 461*" rilasciata dal SUAP del Comune di Cesena in data 04/07/2014 con Prot. Com.le 55481;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopra citata ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- all'Allegato A, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'Allegato B, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale e voltura di AUA presentata da A.T.I. di Mariani srl ad Arpae S.A.C. - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena in data 26/06/2024, acquisita al PG/2024/118297 del 27/06/2024 e smi, inerente alla trasformazione societaria da A.T.I. APPARECCHI TERMO-IDRAULICI di Mariani Mario & C. snc ad A.T.I. di Mariani srl ed alla parziale cessione del ramo d'azienda della smaltatura/smalteria dei serbatoi a Tecnosmalt srl;

Tenuto conto che, per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, la comunicazione di modifica non sostanziale in oggetto riguarda i seguenti aspetti:

- nello stabilimento della ditta ex A.T.I. APPARECCHI TERMO-IDRAULICI di Mariani Mario & C. snc", così come autorizzato con la succitata determinazione n. 2405 del 26/08/15 prot. n. 74877 e s.m.i. 1947 del 01/07/2014 prot. n. 67880, sono presenti le seguenti emissioni:
 - EMISSIONE N. E1 – SALDATURA
 - EMISSIONE N. E2 - SCHIUMATURA
 - EMISSIONE N. E4 - VERNICIATURA
 - EMISSIONE N. E7a – TORRE ABBATTIMENTO: REPARTO DECAPAGGIO
 - EMISSIONE N. E7b - TORRE ABBATTIMENTO: REPARTO DECAPAGGIO

EMISSIONE N. E9 - ASPIRATORE CARICO MISCELATORE
EMISSIONE N. E10 - CABINA RITOCCHI SMALTO

oltre ad altre emissioni non soggette all'autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in quanto classificabili come scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico ai sensi dell'art. 272 comma 1 del citato D.Lgs. (Emissioni E3, E5a, E5b, E5c, E5d, E6, E8, E11 ed E12) o rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del citato D.Lgs. (emissioni impianti termici civili);

- A.T.I. di Mariani srl cederà il ramo d'azienda relativo alla smaltatura/smalteria dei serbatoi a Tecnosmalt srl, la quale prenderà in carico gli impianti e le relative emissioni riguardanti tale linea produttiva, ovvero le emissioni E6, E7a, E7b, E8, E9, E10 ed E11;
- resterà in capo ad A.T.I. di Mariani srl l'attività di saldatura, schiumatura e verniciatura, con i relativi impianti ed emissioni ovvero le emissioni E1, E2, E4, E5a, E5b, E5c, E5d ed E12;
- resteranno in capo ad A.T.I. di Mariani srl i consumi di materie prime per saldatura (con una riduzione da 11.000 kg/a a 1.000 kg/a di filo per saldatura), per schiumatura e per verniciatura;
- saranno in capo ad A.T.I. di Mariani srl le emissioni derivanti dalle nuove caldaie per il riscaldamento del capannone;
- sarà inserita la nuova emissione E5e derivante da "Laboratorio prove apparecchi";

Rilevato inoltre che, relativamente agli scarichi idrici di cui all'ALLEGATO B sopra richiamato, la modifica non sostanziale riguarda i seguenti aspetti:

- a seguito della cessione di ramo d'azienda, la ditta Tecnosmalt Srl viene identificata quale nuovo Gestore di tutti gli scarichi di acque reflue (domestiche ed industriali) e di acque meteoriche. Pertanto lo scarico di acque reflue industriali attualmente autorizzato alla ditta A.T.I. di Mariani Srl verrà stralciato dall'AUA vigente ed intestato alla ditta Tecnosmalt Srl;

Dato atto pertanto, che la comunicazione di modifica non sostanziale e voltura di cui sopra è volta alla suddivisione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui in premessa, in seguito alle due attività operanti nello stesso stabilimento;

Considerato che nella documentazione allegata all'istanza la Ditta produce:

- Copia "TRASFORMAZIONE DI SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO IN SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" Repertorio n. 19.198 Registrato a Cesena il 21/12/2015 N. 8556 SERIE 1T.

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Dato atto che, con nota Arpae PG/2024/125928 del 09/07/2024 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. ed è stata richiesta documentazione a completamento finalizzata anche alla voltura dell'AUA vigente;

Considerato che in data 10/07/2024 la ditta ha trasmesso la documentazione richiesta, acquisita da Arpae al PG/2024/127580;

Visto che con PEC del 18/07/2024 prot. n. PG/2024/131867 è stata richiesta alla Ditta documentazione integrativa;

Visto che la Ditta in data 19/08/2024 ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita da Arpae al prot. n. PG/2024/150338;

Considerato che con nota Prot. Com.le 173338 del 03/12/2024, acquisita al PG/2024/219212, il Comune di Cesena ha emesso il seguente nulla osta: *“Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, pratica n. 07/AVAU/2024, con allegata una Relazione Acustica, datata 20 febbraio 2024 e redatta dal Tecnico Competente in Acustica (...) in cui è attestato il rispetto dei valori limiti differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997, si prende atto di tale Relazione in merito all’impatto acustico causato dall’attività in oggetto e si esprime il proprio Nulla Osta purché siano rispettate le condizione di base (sorgenti sonore fisse e mobili, orario di emissioni sonore diurno e notturno, ricettori, ecc.).”*

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 - Rapporto istruttorio acquisito in data 25/09/2024, ove è proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A;

Ritenuto pertanto di procedere con apposita determinazione:

- **alla voltura della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1947 del 01/07/2014** ad oggetto *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. A.T.I. APPARECCHI TERMO-IDRAULICI DI MARIANI MARIO & C S.N.C. con sede legale in Comune di Cesena (FC), Via E. Mattei n. 461 - Protocollo istanza del Comune di Cesena P.G.N. 8871 del 30/01/2014 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di costruzione e vendita apparecchi termo-idraulici sito in Cesena, Via E. Mattei, n. 461”* rilasciata dal SUAP del Comune di Cesena in data 04/07/2014 P.G.N. 55481, **in favore di ATI DI MARIANI SRL avente sede legale in Comune di Cesena, Via Enrico Mattei n. 461 (C.F./P.IVA 00281090407).**
- **all'aggiornamento della Determinazione Dirigenziale sopra citata come segue:**
 - **sostituzione integrale dell'ALLEGATO A con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;**
 - **stralcio dell'Allegato B;**
 - **introduzione della seguente prescrizione relativa all’impatto acustico: *siano rispettate le condizioni di base (sorgenti sonore fisse e mobili, orario di emissioni sonore diurno e notturno, ricettori, ecc.) della Relazione Acustica, datata 20 febbraio 2024.***

Vista la Delibera del Direttore Generale di Arpa n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpa DEL_2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l’incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpa per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visto il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Federica Milandri, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di VOLTURARE la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. n. 1947 del 01/07/2014** ad oggetto *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. A.T.I. APPARECCHI TERMO-IDRAULICI DI MARIANI MARIO & C S.N.C. con sede legale in Comune di Cesena (FC), Via E. Mattei n. 461 - Protocollo istanza del Comune di Cesena P.G.N. 8871 del 30/01/2014 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di costruzione e vendita apparecchi termo-idraulici sito in Cesena, Via E. Mattei, n. 461”* rilasciata dal SUAP del Comune di Cesena in data 04/07/2014 P.G.N. 55481, **in favore di ATI DI MARIANI SRL avente sede legale in Comune di Cesena, Via Enrico Mattei n. 461 (C.F./P.IVA 00281090407).**
2. **DI AGGIORNARE** la Determinazione Dirigenziale sopra citata come segue:
 - **sostituzione integrale dell'ALLEGATO A con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;**
 - **stralcio dell'Allegato B;**
 - **introduzione della seguente prescrizione relativa all'impatto acustico: *siano rispettate le condizioni di base (sorgenti sonore fisse e mobili, orario di emissioni sonore diurno e notturno, ricettori, ecc.) della Relazione Acustica, datata 20 febbraio 2024.***
3. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1947 del 01/07/2014.
4. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
5. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Federica Milandri attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
6. Di dare atto che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1947 del 01/07/2014 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad Hera Spa, ad AUSL ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

La Responsabile dell'Incarico di Funzione
"AUA e Autorizzazioni Settoriali FC"
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena - Area Est
D.ssa Cristina Baldelli

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. 1947 del 01/07/2014 prot. n. 67880, rilasciata dal Comune di Cesena con nota del 04/07/2014 P.G.N. 55481 ad "A.T.I. APPARECCHI TERMO-IDRAULICI di Mariani Mario & C. snc".

Con PEC del 26/06/2024, acquisita al PG/2024/118297 del 27/06/2024, A.T.I. di Mariani srl ha presentato una comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente, inerente alla trasformazione societaria da "A.T.I. APPARECCHI TERMO-IDRAULICI di Mariani Mario & C. snc" a quella attuale di "A.T.I. di Mariani srl", ed alla parziale cessione del ramo d'azienda relativo alla smaltatura/smalteria dei serbatoi a "Tecnosmalt srl".

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, la comunicazione di modifica non sostanziale in oggetto riguarda i seguenti aspetti:

- nello stabilimento della ditta ex A.T.I. APPARECCHI TERMO-IDRAULICI di Mariani Mario & C. snc", così come autorizzato con la succitata determinazione n. 2405 del 26/08/15 prot. n. 74877 e s.m.i.1947 del 01/07/2014 prot. n. 67880, sono presenti le seguenti emissioni:

EMISSIONE N. E1 – SALDATURA

EMISSIONE N. E2 - SCHIUMATURA

EMISSIONE N. E4 - VERNICIATURA

EMISSIONE N. E7a – TORRE ABBATTIMENTO: REPARTO DECAPAGGIO

EMISSIONE N. E7b - TORRE ABBATTIMENTO: REPARTO DECAPAGGIO

EMISSIONE N. E9 - ASPIRATORE CARICO MISCELATORE

EMISSIONE N. E10 - CABINA RITOCCHI SMALTO

oltre ad altre emissioni non soggette all'autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi, in quanto classificabili come scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico ai sensi dell'art. 272 comma 1 del citato D.Lgs. (Emissioni E3, E5a, E5b, E5c, E5d, E6, E8, E11 ed E12) o rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del citato D.Lgs. (emissioni impianti termici civili);

- A.T.I. di Mariani srl cederà il ramo d'azienda relativo alla smaltatura/smalteria dei serbatoi a Tecnosmalt srl, la quale prenderà in carico gli impianti e le relative emissioni riguardanti tale linea produttiva, ovvero le emissioni E6, E7a, E7b, E8, E9, E10 ed E11;
- resterà in capo ad A.T.I. di Mariani srl l'attività di saldatura, schiumatura e verniciatura, con i relativi impianti ed emissioni ovvero le emissioni E1, E2, E4, E5a, E5b, E5c, E5d ed E12;
- resteranno in capo ad A.T.I. di Mariani srl i consumi di materie prime per saldatura (con una riduzione da 11.000 kg/a a 1.000 kg/a di filo per saldatura), per schiumatura e per verniciatura;
- saranno in capo ad A.T.I. di Mariani srl le emissioni derivanti dalle nuove caldaie per il riscaldamento del capannone;
- sarà inserita la nuova emissione E5e derivante da "Laboratorio prove apparecchi".

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera trattasi di una modifica non sostanziale, ai sensi delle definizioni di cui all'art. 2 comma 1 lettera g) del D.P.R. 59/13 e all'art. 268 comma 1 lettera m-bis) del D.Lgs. 152/06 e smi, dal momento che gli interventi comunicati dalla Ditta non comportano variazioni qualitative delle emissioni oggetto di autorizzazione, ma una riduzione quantitativa delle stesse, trattandosi di una cessione di una parte dell'attività che caratterizza lo stabilimento come autorizzato con determinazione n. 1947 del 01/07/2014 prot. n. 67880, e con essa i relativi macchinari, i consumi di materie prime e le emissioni.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera, riguardo alle modifiche comunicate dalla Ditta, ha espresso le seguenti valutazioni:

- la cessione del ramo d'azienda relativo alla smaltatura/smalteria dei serbatoi a Tecnosmalt srl comporta che resterà in capo ad A.T.I. di Mariani srl l'attività di saldatura, schiumatura e verniciatura, con i relativi impianti ed emissioni ovvero le emissioni E1, E2, E4, E5a, E5b, E5c, E5d ed E12, per le quali si confermano le condizioni e prescrizioni stabilite dalla precedente autorizzazione di cui alla determina dirigenziale n. 1947 del 01/07/2014 prot. n. 67880;
- sarà inserita la nuova emissione E5e derivante da "Laboratorio prove apparecchi" - si tratta di emissione non sottoposta alla presente autorizzazione, in quanto classificabile come "scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., perchè proveniente da impianto compreso alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) al pari delle emissioni già autorizzate E5a, E5b, E5c, E5d;
- le emissioni derivanti dalle nuove caldaie, in sostituzione delle precedenti, per il riscaldamento del capannone di seguito indicate:
N. 4 caldaie a metano (a condensazione) COMEX CLIMAIR - 70 kW
N° 1 caldaia a metano (a condensazione) COMEX CLIMAIR - 35 kW
N° 1 caldaia a metano RADIANT SPEEDY CS 24 3 - 26 kW
N° 1 caldaia a metano (a condensazione) RADIANT R2K 24 3 - 23 kW
sono emissioni di impianti termici civili rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

Sulla base delle valutazioni sopra riportate si è ritenuto che vi siano le condizioni per accettare quanto prospettato con la comunicazione di modifica non sostanziale in oggetto e successive integrazioni, con la necessità di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti e delle valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento, ha reso necessario aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera relativamente alle emissioni sopracitate ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA da parte del Comune di Cesena con nota del 04/07/2014 P.G.N. 55481, e dalla documentazione allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale presentata in data 26/06/2024, acquisita al protocollo n. PG/2024/118297 del 27/06/2024, e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento dell'AUA.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come "scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONI N. E5a, b, c, d, e – LABORATORIO PROVE APPARECCHI

EMISSIONE N. E12 - BRUCIATORE ASCIUGATURA VERNICIATURA (34 kW, a metano)

provenienti da impianti, con potenza termica complessiva inferiore a 1 MW, compresi alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tali emissioni si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni di seguito indicati che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del DLgs. 152/06 e smi e che sono attualmente individuati al punto 1.3 Prima Tabella della Parte III dell'Allegato I alla parte Quinta del DLgs 152/06 e smi, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della D.G.R.

2236/2009 s.m.i, senza l'obbligo di effettuazione dei monitoraggi periodici:

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 3% di O ₂
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nmc

2. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

Emissioni N. 4 caldaie (a condensazione) COMEX CLIMAIR (70 kW a metano)

Emissione N° 1 caldaia (a condensazione) COMEX CLIMAIR (35 kW a metano)

Emissione N° 1 caldaia RADIANT SPEEDY CS 24 (26 kW a metano)

Emissione N° 1 caldaia (a condensazione) RADIANT R2K 24 (23 kW a metano)

relative ad impianti termici civili, con potenza termica inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività di costruzione e vendita di apparecchi termo-idraulici sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

EMISSIONE N. E1 – SALDATURA

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	6.500	Nmc/h
Altezza minima	9,5	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	5	mg/Nmc
Monossido di Carbonio (CO)	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. E2 - SCHIUMATURA

Portata massima	5.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Isocianati	5	mg/Nmc
------------	---	--------

EMISSIONE N. E4 - VERNICIATURA

Impianto di abbattimento: filtro paint-stop

Portata massima	10.000	Nmc/h
Altezza minima	9,5	m
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc

La Ditta è tenuta al rispetto dei valori limite di emissione sopra indicati per la emissione E4, ed è altresì esentata dall'effettuazione dei monitoraggi periodici, che sono sostituiti dalla annotazione dei consumi

mensili di prodotti per la verniciatura a base solvente e a base acquosa (validati dalle relative fatture di acquisto) sul registro di cui al successivo punto 3.

I consumi di prodotti per la verniciatura a base solvente e a base acquosa non devono essere superiori a kg 1.500 all'anno.

Per le operazioni di verniciatura potranno essere utilizzati solo prodotti vernicianti a base solvente con residuo secco, nel prodotto pronto all'uso, non inferiore al 60% in peso o, preferibilmente, prodotti a base acquosa che abbiano un contenuto di co-solvente organico non superiore al 20% in peso, della fase solvente (acqua più COV).

Nel **registro** di cui al successivo **punto 3**, dovrà inoltre essere annotata la frequenza di sostituzione dei filtri dell'impianto di abbattimento.

L'attività di verniciatura deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi con aspirazione e captazione ottimali degli inquinanti che si liberano. La portata di aria espulsa, stante le caratteristiche della cabina devono essere in rapporto diretto con la seguente velocità dell'aria in cabina o nell'ambiente: 0,4/0,6 m.s-1

2. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni E1 ed E2 con una periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
3. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati sia in fase di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati, almeno mensilmente, i consumi di prodotti per la verniciatura a base solvente e a base acquosa, validati dalle relative fatture di acquisto, utilizzati nell'impianto di cui alla **emissione E4**;
 - dovrà essere annotata la frequenza di sostituzione dei filtri dell'impianto di abbattimento degli inquinanti installato sulla **emissione E4**.
4. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione
(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre

forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpa SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1 m	1 punto	fino a 0,5 m	1 punto al centro del lato
da 1 m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2 m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

5. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento **all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo** la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.
- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di

prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
 - A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
 - La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
 - Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.
6. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali prevalenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017; ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)

Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017; UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017; ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Isocianati	US EPA CTM 36 + 36A; UNICHIM 488:1979 (**); UNICHIM 429 (**); UNI ISO 16702:2010 (**);
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni.

(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente a recepimento nell'atto autorizzativo.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.